

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 764**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FALCIER, ARCHIUTTI, FAVARO,  
MAINARDI, CARRARA, DE RIGO, PASINATO, SAMBIN  
e ALBERTI CASELLATI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2001**

—————

Istituzione della provincia della Venezia Orientale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La presente proposta di legge emenda e sostituisce le precedenti iniziative (atto Camera nn. 4477 e 7127), al fine di tenere conto di quanto già fatto nel recente passato dalla regione Veneto in favore dell'istituendo nuovo ente territoriale.

Si tratta, infatti, di una vera e propria presa d'atto dell'adesione manifestata dai comuni dell'area interessata in conformità ai requisiti prescritti dall'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (ora articolo 21 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), e dagli articoli 15 e 16 della legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, espressamente assunta «anche indipendentemente dal procedimento di costituzione della città metropolitana».

Adesione che, peraltro, ebbe il parere favorevole del consiglio regionale del Veneto, con il provvedimento n. 1016 del 23 novembre 1994, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

Ebbene, alla luce dei citati provvedimenti, può ben dirsi che, sul piano formale, la nuova provincia sia già perfettamente esistente e che necessiti solo della conferma da parte del Parlamento, per divenire soggetto effettivo del nostro ordinamento.

È sulla base del pieno rispetto della volontà manifestata dai singoli comuni interessati, ma anche in conformità alla legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, e da ultimo dal decreto legislativo n. 267 del 2000, che si assume l'iniziativa per l'istituzione di una nuova provincia nell'area della Venezia Orientale che, per caratteristiche economiche, sociali, culturali e storiche, riconosce nei tre principali centri di Portogruaro, San Donà di Piave

e Jesolo un fattore di aggregazione ben più pregnante rispetto a Venezia.

Come precisato all'articolo 2 del presente disegno di legge, in corrispondenza con la precisa richiesta dei consigli comunali, condivisa dal parere del consiglio regionale, la sede del capoluogo della nuova provincia sarà determinata dall'assemblea dei sindaci di tutti i comuni della relativa circoscrizione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Solo in caso di mancato raggiungimento di un accordo, decorso inutilmente un periodo di ulteriori trenta giorni, tale designazione sarà devoluta al presidente della regione, che vi provvederà con proprio decreto.

In questo modo, finalmente, la Venezia Orientale conquisterà un'autonomia amministrativa da tempo agognata assumendo un ruolo che senza dubbio prelude ad un miglioramento della qualità della vita e ad una crescita sociale, economica e culturale adeguata alle esigenze di integrazione europea. Peraltro, va sottolineato che il suo territorio, dal punto di vista ambientale, è particolarmente idoneo ad una crescita ordinata che rispetti l'equilibrio tra l'insediamento umano e le ricchezze naturali presenti.

Beni artistici di notevole valore intrinseco e storico sono ivi diffusi: a questa ricca dote di bellezze naturali e di presenze culturali la nuova provincia potrebbe aggiungere un tessuto economico fatto di aziende medie e piccole, nel campo produttivo e dei servizi, che bene ha reagito ai diversi periodi congiunturali.

Il presente disegno di legge recante l'istituzione di una nuova provincia, pertanto, ben risponde a fondate motivazioni di carattere economico, sociale e storico: è certo, dunque, che esso, insieme a tutte le innova-

zioni recate dal nuovo ordinamento, renderà più incisive e dinamiche, più aderenti ai bisogni e alle domande delle popolazioni, nonché più partecipate le politiche di sviluppo

che competono al governo locale ed ancora più forte e generoso il contributo di queste popolazioni alla crescita dell'intera comunità regionale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Provincia della Venezia Orientale)*

1. La presente legge istituisce la provincia denominata «Venezia Orientale», in coerenza con l'adesione già manifestata dai comuni dell'area interessata, in conformità ai requisiti prescritti dall'articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dagli articoli 15 e 16 della legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992, n. 25.

2. La circoscrizione territoriale della nuova provincia, come definita al comma 1, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni, già appartenenti alla circoscrizione territoriale della provincia di Venezia: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.

## Art. 2.

*(Capoluogo della provincia)*

1. In corrispondenza con la richiesta dei consigli comunali, condivisa dal parere del consiglio regionale del Veneto, la sede della nuova provincia è determinata dall'assemblea dei sindaci di tutti i comuni della relativa circoscrizione, convocata dal presidente della regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'assemblea di cui al comma 1 provvede alla designazione delle sedi dei princi-

pali uffici e servizi provinciali, sentite le competenti autorità statali e regionali.

3. Qualora, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data di convocazione dell'assemblea di cui al comma 1, non sia designato il capoluogo della nuova provincia, alla designazione medesima provvede il presidente della regione Veneto con proprio decreto.

### Art. 3.

#### *(Commissario straordinario)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentito il Presidente della regione Veneto, nell'ambito delle rispettive competenze, nomina un commissario straordinario per l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) la determinazione e la ripartizione degli atti e degli affari amministrativi pendenti, nonché del personale, del patrimonio, delle risorse e della passività, fra la provincia di Venezia e la provincia della Venezia Orientale attenendosi, di norma, ai criteri della proporzionalità con la popolazione e della territorialità funzionale dei beni e dei servizi;

b) il primo impianto e l'organizzazione degli uffici e dei servizi della nuova provincia ai sensi delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2;

c) l'adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, o con altro successivo, il Ministro dell'interno può nominare fino ad un massimo di due vice commissari.

3. Il commissario straordinario di cui al comma 1 ed i vice commissari nominati ai sensi del comma 2 esercitano le loro funzioni fino alla data di entrata in carica degli organi elettivi, ai sensi dell'articolo 5.

## Art. 4.

*(Uffici statali e regionali)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti e la regione Veneto, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari per adeguare la propria organizzazione periferica all'istituzione della nuova provincia, anche ai sensi delle indicazioni previste dall'intesa di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I Ministri competenti sono altresì autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale.

3. Gli atti e gli affari amministrativi attualmente pendenti presso gli uffici statali e regionali della provincia di Venezia, quando siano relativi a cittadini, enti o attività situati nella circoscrizione della nuova provincia, sono assegnati per la loro attuazione ai corrispondenti uffici statali o regionali di nuova istituzione nell'ambito della provincia della Venezia Orientale.

## Art. 5.

*(Elezioni del primo consiglio provinciale)*

1. L'elezione del primo consiglio provinciale della provincia della Venezia Orientale avviene in concomitanza con le prime consultazioni amministrative indette per una data successiva al sesto mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



